



**PROVINCIA  
DI BRESCIA**

SETTORE  
DELL'AMBIENTE E  
DELLA  
PROTEZIONE  
CIVILE

Ufficio Rifiuti

VIA MILANO, 13  
25126 Brescia

ambiente@pec.provincia.bs.it

Tel. 030 3749.911  
Fax 030 3748482

C.F. 80008750178  
P.IVA 03046380170

AOO PROVINCIA DI BRESCIA  
Protocollo Pattenza N. 140037/2018 del 22-10-2018  
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

AMBIENTE

Brescia, \_\_\_\_\_

Pec

Spett.le

**FREE METALS SRL**  
Via Industriale, 47/49  
25020 Capriano del Colle  
[freemetals@pec.freemetals.it](mailto:freemetals@pec.freemetals.it)

Prot. n. \_\_\_\_\_

*Protocollo generato da sistema*

LM/tb

Oggetto: Fasc. n. 251 FREE METALS SRL CAPRIANO DEL COLLE.  
Trasmissione provvedimento.

Si trasmette, in allegato, l'Atto Dirigenziale n. 3822 del 19 ottobre 2018 avente ad oggetto:

“Ditta FREE METALS S.r.l. con sede legale in via Industriale n. 47/49 nel comune di Capriano del Colle (BS).  
Rinnovo dell'autorizzazione n. 4273 del 17/11/2008 e s.m.i. per l'esercizio delle seguenti operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R4) di rifiuti non pericolosi e di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) dei rifiuti non pericolosi decadenti dall'attività dell'insediamento ubicato in comune di Capriano del Colle (BS) via Industriale n. 47/49. Art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.”

La ditta in indirizzo è invitata a voler prestare una garanzia finanziaria a favore della Provincia di Brescia secondo quanto disposto nel provvedimento di cui sopra.

Distinti saluti.

Il Funzionario P.O.  
(Dott.ssa Loredana Massi)  
*documento firmato digitalmente*

*Allegato: Atto Dirigenziale n. 3822 del 19/10/2018*



**PROVINCIA  
DI BRESCIA**

**Atto Dirigenziale n° 3822/2018**

**SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE  
Proposta n° 2135/2018**

**OGGETTO: DITTA FREE METALS S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA INDUSTRIALE N. 47/49 NEL COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE (BS). RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE N. 4273 DEL 17/11/2008 E S.M.I. PER L'ESERCIZIO DELLE SEGUENTI OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA (R13) E TRATTAMENTO (R4) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI E DI MESSA IN RISERVA (R13) E DEPOSITO PRELIMINARE (D15) DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI DECADENTI DALL'ATTIVITÀ DELL'INSEDIAMENTO UBICATO IN COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE (BS) VIA INDUSTRIALE N. 47/49. ART. 208 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I.**

IL DIRETTORE

(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

**RICHIAMATI:**

- il decreto del Presidente della Provincia n. 333 del 21/12/2017 che conferma l'incarico al sottoscritto di direzione del Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/00, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

**VISTI i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali e provinciali:**

- decreto direttore generale Regione Lombardia n. 36 del 07 gennaio 1998, recante Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- deliberazione Giunta Regionale. 8 novembre 2002, n. 7/11045, recante Approvazione "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" prevista dall'art. 30 delle norme di attuazione del Piano territoriale paesistico regionale (P.T.P.R.);
- legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i., recante la disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche;
- deliberazione giunta provinciale 24 febbraio 2004, n. 50 recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- deliberazione giunta regionale 19 novembre 2004, n. VII/19461, recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- il regolamento regionale 24.03.2006 n. 3 "disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- il regolamento regionale 24.03.2006 n. 4, "disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art.52, comma 1, lettera. a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n.26";
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (cd Codice dell'ambiente);
- regolamento CE n. 1013 del 14 giugno 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla spedizione dei rifiuti;
- deliberazione giunta regionale 28 settembre 2009, n. 10222, relativa alle procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non;
- deliberazione giunta regionale 21 aprile 2017 n. 6511, relativa all'applicativo O.R.S.O.;
- deliberazione giunta provinciale 08 marzo 2010 n. 92, relativa alla determinazione degli importi dei oneri istruttori;
- regolamento (UE) n. 333 del 31/03/2011, recante i criteri che ne determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento

Documento Firmato Digitalmente

Europeo e del Consiglio;

- regolamento (UE) n. 715 del 25/07/2013 recante i criteri che ne determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- deliberazione giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1990, recante approvazione del Programma di Gestione dei Rifiuti;
- decisione della commissione n. 2014/955/CE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- regolamento UE n. 1357 del 18 dicembre 2014, recante disposizioni in merito alla classificazione dei rifiuti;

**PREMESSO** che la ditta FREE METALS S.r.l. (codice fiscale 02748640980) con sede legale in via Industriale n. 47/49 nel comune di Capriano del Colle (BS) è titolare di:

- provvedimento n. 4273 del 17/11/2008: approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R4) di rifiuti speciali ed urbani non pericolosi e di stoccaggio (R13/D15) di rifiuti non pericolosi decadenti dall'attività di recupero;
- provvedimento n. 2102 del 18/06/2009: nulla-osta per modifiche del sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento e spostamento dell'area di deposito MpS ferrose provenienti dall'attività di recupero (n. A18 da R4) e delle aree di stoccaggio di rifiuti decadenti (n. A15, A14a, A14b e A16) presso l'impianto di gestione rifiuti;
- provvedimento n. 2040 del 07/06/2011: modifica ed integrazione dell'autorizzazione n. 4273 del 18/11/2008;
- provvedimento n. 3299 del 30/09/2011: modifica dell'autorizzazione n. 4273 del 18/11/2008 con integrazione di allegato tecnico A "Sezione B (acque)", contenente disposizioni e prescrizioni relative allo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dalla ditta FREE METALS S.r.l. in Comune di Capriano del Colle;
- nota P.G. prov. n. 85094 del 21/06/2012: stralcio di prescrizione dall'autorizzazione n. 3299 del 03/09/2011;

**RILEVATO** che la ditta ha presentato istanza in data 15/05/2018, registrata ai P.G. prov. n. 67447 e n. 67451 in data 16/05/2018, integrata e modificata con documentazione del 04/06/2018, registrata al P.G. prov. in data 05/06/2018 con il n. 77737, del 28/09/2018, registrata al P.G. prov. n. 131559 del 03/10/2018, tendente ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione n. 4273 del 17/11/2008, per l'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R4) di rifiuti non pericolosi e di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi decadenti nell'insediamento ubicato in comune di Capriano del Colle (BS), via Industriale n. 47/49.

**DATO ATTO** che la predetta istanza, come previsto dall'art. 208, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., è comprensiva della documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto dalle disposizioni vigenti in materia:

- ambientale (in particolare con riferimento agli scarichi di acque reflue);
- di salute, sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;

**RILEVATO** che:

- l'area interessata dall'impianto è individuata catastalmente al Foglio n. 1 - Mapp: n. 712 comune censuario di Capriano del Colle e, secondo quanto prevede il vigente PGT/PRG (come risulta dall'attestazione del Comune di Capriano del Colle del 04/10/2018), ha la seguente destinazione urbanistica: "P1-ambiti produttivi a destinazione prevalentemente produttiva";
- considerando il vigente Programma di gestione dei rifiuti approvato con d.g.r. n. 20 giugno 2014, n. 1990, il sito risulta idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto in quanto, in merito alla fascia di rispetto del reticolo idrico minore non viene svolta attività di gestione rifiuti e non si sono rilevati altri vincoli con carattere escludente. Parte dell'area ricade nella zona di salvaguardia ferroviaria di cui all'art. 99 del PTCP di Brescia che prevede che "... *fino all'approvazione del progetto esecutivo dell'opera vanno considerati come zone a prevalente non trasformabilità a scopo edilizio*";
- la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori previsti dalla d.g.p. n. 92 del 08.03.2010;
- la ditta ha assolto l'obbligo dell'imposta di bollo mediante contrassegno identificativo n. 01161411087391;
- il Comune territorialmente interessato non ha trasmesso l'attestazione di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale dell'istanza in argomento per il periodo necessario;

**DATO ATTO** che è stata convocata la conferenza dei servizi, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,  
Documento Firmato Digitalmente

indetta con nota provinciale prot. n. 100755 del 23/07/2018, effettuata in forma semplificata ed in modalità asincrona;

**CONSIDERATO** che, i comuni di Capriano del Colle e Flero, l'Arpa dipartimento di Brescia e l'ATS di Brescia non hanno trasmesso il parere di competenza e non hanno comunicato motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in argomento nei termini previsti dalla conferenza asincrona e pertanto l'assenso è da ritenersi acquisito senza condizioni come stabilito dell'art. 14bis Legge 241/1990;

**Rilevato che** con nota del 20/07/2018 (P.G. prov. n. 101145 del 23/07/2018), come modificata con nota del 24/08/2018 (P.G. prov. n. 115173 del 27/08/2018) l'Ufficio d'Ambito di Brescia ha trasmesso il documento con le proprie valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative agli scarichi delle acque di prima pioggia/domestiche in pubblica fognatura, che risulta inserito nella sezione "SCARICHI", che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

**VISTA** la relazione tecnico-amministrativa del competente ufficio del Settore Ambiente, Ufficio Rifiuti (in atti) dalla quale risulta che:

- le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi dei rifiuti sottoposti a operazioni messa in riserva (R13) e trattamento (R4) di rifiuti non pericolosi e di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) dei rifiuti non pericolosi decadenti dall'attività, sono riportati nella Sezione "RIFIUTI" e negli elaborati grafici pervenuti con note registrate al p.g provinciale n. 101145 del 23/07/2018 e n. 128410 del 27/09/2018, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole fermo restando le prescrizioni riportate nell'allegato tecnico soprarichiamato;

**DETERMINATO**, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in €. **93.786,54 (Euro novantatremilasettecentottantasei/54)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:

- messa in riserva (R13) di 1014 mc di rifiuti non pericolosi pari a -----	€.
	17.909,27
- messa in riserva (R13) di 1716 mc di EoW in attesa di certificazione -----	€.
	30.307,99
- messa in riserva (R13) di 20 mc di rifiuti non pericolosi decadenti dal trattamento -----	€.
deposito preliminare (D15) di 96 mc di rifiuti non pericolosi decadenti dal trattamento --	€.
	16.955,52
- trattamento (R4) di un quantitativo annuo di 19.500 t/a di rifiuti non pericolosi -----	€.
	28.260,52

**STABILITO** che la garanzia finanziaria, per la cui decorrenza si assume la data del presente atto, deve essere prestata a pena di revoca dell'autorizzazione previa diffida, entro 30 gg. dalla data di comunicazione del presente provvedimento, e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VERIFICATO** il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 20 del 26 gennaio 2018;

**RITENUTO** che gli esiti istruttori consentano l'adozione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione n. 4273 del 17/11/2008 e s.m.i. per l'esercizio delle seguenti operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R4) di rifiuti non pericolosi e di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) dei rifiuti non pericolosi decadenti dall'attività dell'insediamento ubicato in comune di Capriano del Colle (BS) via Industriale n. 47/49, alle condizioni e con le prescrizioni di cui alle Sezioni "RIFIUTI", "SCARICHI" e secondo quanto rappresentato negli elaborati tecnico-grafici che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

#### DISPONE

1. di rinnovare l'autorizzazione n. 4273 del 17/11/2008 e s.m.i. alla ditta FREE METALS S.r.L., con sede legale ed insediamento in via Industriale n. 47/49 nel comune di Capriano del Colle (BS), per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R4) di rifiuti non pericolosi e di

Documento Firmato Digitalmente

messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) dei rifiuti non pericolosi decadenti dall'attività, secondo le indicazioni e alle condizioni e prescrizioni indicate nel testo del presente atto, nonché nelle sezioni "RIFIUTI" e "SCARICHI" e negli elaborati grafici, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, oltre che alle normative applicabili, presenti e future;

2. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti atti di assenso, così come intervenuti nel corso del procedimento, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.:
  - a. autorizzazione agli scarichi delle acque di prima pioggia/domestiche in pubblica fognatura ai sensi della parte III del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e del R.R. 3 e 4 del 24.03.2006;
3. di dare atto che:
  - a. il presente provvedimento è soggetto a sospensione o revoca ai sensi di legge, ovvero modifica, ove risulti la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente alla data di sottoscrizione;
  - b. in relazione alla cessazione della qualificazione di rifiuto (END OF WASTE) si applicano le disposizioni di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
  - c. fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188 bis del d.lgs 152/06 e s.m.i. (DM 17/12/2009, come modificato dal DM 15/02/2010 e successive norme), deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall'impianto dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione. Successivamente dovranno essere garantite le procedure di tracciabilità dei rifiuti prodotti secondo quanto previsto dal SISTRI;
  - d. deve essere assicurata la compilazione dell'applicativo O.R.S.O. così come previsto dalla d.g.r. 25 novembre 2009, n. 10619 e dalla d.g.r. n. IX/2513 del 16/11/2011;
  - e. la ditta dovrà effettuare la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., in quanto applicabile;
  - f. i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero (si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 36/98, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 6 del 09 febbraio 1998, in quanto applicabili);
  - g. gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dalla parte terza del d.lgs 152/06 e s.m.i. e dal Regolamento Regionale 24/03/06 n. 4 in attuazione dell'art. 52 comma 1 lett.a) della L.R. 12/12/2003 n. 26. Qualora l'attività svolta sia soggetta a diversa destinazione, ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse dallo scarico preesistente, tale scarico deve essere autorizzato;
  - h. ai sensi dell'art. 129 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. il titolare dello scarico è tenuto a fornire all'autorità di controllo le informazioni richieste e consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico;
  - i. le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili stabiliti dalle normative vigenti (L. 26/10/1995 n. 447 e s.m.i.);
  - j. deve essere effettuato il controllo radiometrico sui rifiuti/ EoW in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 230 e s.m.i., facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti nell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20.06.1997 e relativi allegati, ovvero alle altre norme applicabili;
  - k. devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante: qualora durante l'esercizio dell'impianto si dovessero riscontrare fenomeni di emissione

di odori molesti, dovrà essere installato idoneo presidio di aspirazione e/o abbattimento odori, preventivamente autorizzato dagli enti competenti;

- l. la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
  - m. in fase di attività deve essere elaborato il documento di valutazione previsionale dei rischi come stabilito dagli artt. 17 e 28 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
  - n. la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di prevenzione incendi (d.P.R. n. 151 del 01.08.2011, ecc);
  - o. ai sensi dell'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06 e s.m.i. il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, purchè evocati nel procedimento;
  - p. ai sensi dell'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione è concessa per un periodo di **dieci anni** dalla data di sottoscrizione del presente atto, è rinnovabile e a tal fine, almeno 180 giorni prima della scadenza, deve essere presentata apposita domanda all'Ente competente, che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa; in ogni caso l'attività può essere proseguita, fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie presentate;
  - q. sono fatti salvi i diritti di terzi, tutte le eventuali concessioni, autorizzazioni, nulla osta o assensi comunque denominati e le condizioni o prescrizioni stabilite da altre normative, la cui acquisizione l'osservanza sia prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché l'osservanza di tutte le normative, anche ambientali, relative agli atti sostituiti dal presente provvedimento, in quanto applicabili;
4. di dare atto altresì che:
- ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (cd. END OF WASTE) l'impresa deve conformarsi, per le tipologie di rottami di ferro, acciaio e alluminio, rame alle disposizioni dei Regolamenti UE n. 333 del 31/03/2011 e n. 715 del 25/07/2013. In mancanza di tale conformazione, i predetti rottami sono da qualificarsi rifiuto ad ogni effetto, atteso che la perdita di tale qualifica, per assumere invece quella di prodotti, può avvenire solo con la completa e continuativa osservanza delle previsioni di cui al Regolamento UE;
  - questa Provincia si riserva, in relazione all'attuazione dei predetti Regolamenti UE ed alla loro osservanza, l'adozione di successivi atti, anche eventualmente di divieto o regolarizzazione, a seguito di sopravvenute disposizioni normative od altre risultanze;
5. di prendere atto che la ditta ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà in cui dichiara di aver annullato le marche da bollo in premessa citate per l'apposizione sul presente atto;
  6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del d.lgs 152/06 e s.m.i., le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione devono essere preventivamente autorizzate secondo le procedure previste dal medesimo art. 208;
  7. di prescrivere che le varianti non sostanziali che non incidano sulla potenzialità e sui principi del processo impiantistico di cui al progetto approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, devono essere preventivamente comunicate alla Provincia di Brescia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A., nonché eventuali altri Enti, per quanto di rispettiva competenza;
  8. di far presente che l'attività di controllo in relazione all'attività di gestione rifiuti è esercitata dalla Provincia, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi al presente provvedimento, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di legge. Per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197 comma 2 del d.lgs 152/06 e s.m.i., può avvalersi dell'ARPA;
  9. di dare atto che spetta all'ARPA esercitare le funzioni di controllo in ordine al rispetto, fra l'altro delle prescrizioni contenute nell'allegato del presente atto, Sezione "SCARICHI";
  - 10.

che la cessazione dell'attività, la variazione del direttore tecnico responsabile dell'impianto e/o eventuali deleghe in materia di ambiente e il trasferimento della sede legale della ditta autorizzata, devono essere tempestivamente comunicati a questa Provincia;

11. di fissare, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **93.786,54 (Euro novantatremilasettecentottantasei/54)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta autorizzata deve prestare a favore della Provincia di Brescia, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, secondo le modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004 e con validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;
12. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida, in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004;
13. che il presente atto venga comunicato alla ditta FREE METALS S.r.L. con sede legale in via Industriale n. 47/49 nel comune di Capriano del Colle (BS), a cura dell'ufficio, mediante sua trasmissione con posta elettronica certificata (PEC: freemetals.freemetals.it);
14. di comunicare l'avvenuto rilascio della presente autorizzazione e le modalità di reperimento della stessa al Comune di Capriano del Colle, all'Arpa Lombardia - Dipartimento di Brescia, all'A.T.S. di Brescia, all'Ufficio d'Ambito di Brescia, agli altri soggetti eventualmente interessati;
15. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;

E' possibile prendere visione del presente provvedimento sul sito web provinciale <http://www.provincia.brescia.it/istituzionale/atti-amministrativi>.

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

Il Direttore

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, li 19-10-2018

**ALLEGATO TECNICO****Tabella A descrittiva**

<b>RAGIONE SOCIALE DITTA AUTORIZZATA</b>	FREE METALS SRL	<b>Cod. fiscale</b>	
		02748640980	
<b>SEDE LEGALE DITTA AUTORIZZATA</b>	VIA INDUSTRIALE 47/49 nel Comune di CAPRIANO DEL COLLE (BS)		
<b>SEDE IMPIANTO</b>	VIA INDUSTRIALE 47/49 nel Comune di CAPRIANO DEL COLLE	<b>FOGLIO N. 1</b>	
		<b>MAPP. N.</b>	<b>712</b>
<b>SUPERFICI</b>	- totale insediamento	m <sup>2</sup> 6.110	
	- superficie coperta	m <sup>2</sup> 3.372	
	- superficie permeabile a verde	m <sup>2</sup> 58	
	- superficie scoperta scolante	m <sup>2</sup> 2.680	
<b>ZONA URBANISTICA D'INSEDIAMENTO</b>	P1 AMBITI TERRITORIALI A DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE PRODUTTIVA	P.G.T. VIGENTE	
<b>LEGALE RAPPRESENTANTE</b>	Ciraci Giovanni nato a Francovilla Fontana (BR) il 01/06/1951		
<b>RESPONSABILE TECNICO</b>	Ciraci Giovanni nato a Francovilla Fontana (BR) il 01/06/1951		



## 1. Descrizione delle operazioni, dell'impianto e delle varianti

1.1. la superficie complessiva dell'insediamento è di mq 6.110 l'immobile sito nel comune di Capriano del Colle (BS), via Industriale n. 47, è censito al foglio 1, mapp.le n. 712;

1.2. la suddetta area ricade in zona "P1 Ambiti territoriali a destinazione prevalentemente produttiva". Il sito risulta idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto in quanto, in merito alla fascia di rispetto del reticolo idrico minore non viene svolta attività di gestione rifiuti e non si sono rilevati altri vincoli con carattere escludente. Parte dell'area ricade nella zona di salvaguardia ferroviaria di cui all'art. 99 del PTCP di Brescia che prevede che "... fino all'approvazione del progetto esecutivo dell'opera vanno considerati come zone a prevalente non trasformabilità a scopo edilizio";

1.3. nell'impianto vengono effettuate operazioni di:

- messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi da avviare al recupero;
- messa in riserva/deposito preliminare (R13/D15) di rifiuti non pericolosi decadenti dall'attività;
- trattamento (R4) di rifiuti non pericolosi, costituiti da:
  - **ferro, metalli ferrosi e non ferrosi** mediante selezione/cernita manuale e/o meccanica volta all'eliminazione delle impurità, eventuale adeguamento volumetrico dei rifiuti mediante cesoiatura;
  - **cavi** mediante asportazione con pela cavi del rivestimento plastico per la separazione della frazione di plastica dal condotto in metallo.

Dai trattamenti sopra descritti si producono:

- EoW conformi al Regolamento n. 333/2011/UE per i rifiuti di ferro, acciaio ed alluminio;
- EoW conformi ai Regolamento n. 715/2013/UE per i rifiuti di rame e sue leghe;
- MPS per l'industria metallurgica conforme alle norme CECA, AISI, ACEF ed UNI, per i rifiuti che non rientrano nel campo di applicazione dei predetti regolamenti;
- Rifiuti da avviare al recupero fuori sito;

Le EoW ed Mps prodotte, qualora necessario e per ridurre i trasporti in uscita, possono subire un adeguamento volumetrico a mezzo di pressa oleodinamica (paccottatrice);

1.4. i quantitativi massimi autorizzati sono i seguenti:

- messa in riserva R13 di mc 2.730 di rifiuti non pericolosi in ingresso, destinati al recupero, EoW in attesa di certificazione e rifiuti decadenti dal trattamento;
- messa in riserva/deposito preliminare R13/D15 di mc 96 di rifiuti non pericolosi decadenti dall'attività e destinati al recupero presso altre ditte autorizzate;
- trattamento R4 di 19.500 t/a di rifiuti speciali non pericolosi;

1.5. nella seguente tabella è riportato l'elenco dei rifiuti non pericolosi in ingresso autorizzati, così come catalogati ed individuati dal codice EER della decisione della commissione n. 2014/955/CE del 18/12/2014 e s.m.i., e il riepilogo delle operazioni effettuate per ciascuna tipologia di rifiuto.

EER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI EFFETTUATE
100210	Scaglie di laminazione	R13
100299	Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a scarti di metallo da pulizia fondi vagoni per trasporto rifiuti metallici e/o pulizia da basamento cesoie)	R13;R4
100316	Schiumature diverse da quelle di cui alla voce 100315	R13
100399	Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a bave, getti, schiumoni, materozze, fagioli e scarti di lavorazione settore metallurgia termica alluminio)	R13
100601	Scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria	R13
100602	schiumature ed impurità della produzione primaria e secondaria	R13
100699	Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a bave, getti, schiumoni, materozze, fagioli e scarti lavorazione settore metallurgia termica rame)	R13
100899	Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a bave, getti, schiumoni, materozze, fagioli e scarti lavorazione settore metallurgia termica altri minerali non ferrosi)	R13

EER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI EFFETTUATE
101003	Scorie di fusione	R13
101099	Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a bave, getti, schiumoni, materozze, fagioli e scarti lavorazione fusione materiali non ferrosi o ferro da cernita calamita)	R13
110299	Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a polveri di zinco da impianti zincatura)	R13
110501	Zinco solido	R13;R4
110502	Ceneri/schiumature di zinco	R13
110599	Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a colaticci di recupero impianti di zincatura)	R13
120101	Limatura e trucioli di materiali ferrosi	R13;R4
120102	Polveri e particolato di materiali ferrosi	R13
120103	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi	R13;R4
120104	Polveri e particolato di materiali non ferrosi	R13
120199	Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a spezzoni, sfridi e cascami di lavorazione di materiali ferrosi e non ferrosi)	R13;R4
150104	Imballaggi metallici	R13;R4
150105	Imballaggi in materiali compositi	R13
150106	Imballaggi in materiali misti	R13;R4 limitatamente a selezione/cernita
160117	Metalli ferrosi	R13;R4
160118	Metalli non ferrosi	R13;R4
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	R13
170401	Rame, bronzo, ottone	R13;R4
170402	alluminio	R13;R4
170403	piombo	R13;R4
170404	zinco	R13;R4
170405	Ferro e acciaio	R13;R4
170406	stagno	R13;R4
170407	Metalli misti	R13;R4
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170411	R13;R4
190102	Metalli ferrosi estratti da ceneri pesanti	R13;R4
191001	Rifiuti di ferro e acciaio	R13;R4
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi	R13;R4
191202	Metalli ferrosi	R13;R4
191203	Metalli non ferrosi	R13;R4
200140	Metallo	R13;R4

1.6. i rifiuti/EoW vengono stoccati nelle aree individuate nell'allegata planimetria TAV. 02, per farne parte integrante e sostanziale del presente atto, in cumuli, contenitori e big bags. Le aree denominare A17 e A18 vengono utilizzate anche per il deposito delle EoW in ingresso per un quantitativo di mc. 196 per le EoW non ferrose e mc. 80 per quelle ferrose;

1.7. nella planimetria "TAV. 03" allegata e parte integrante dell'autorizzazione viene rappresentato il sistema di raccolta e trattamento delle acque di dilavamento;

## 2. Prescrizioni

2.1. la ditta dovrà seguire le procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso in particolare, prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti operazioni:

- acquisizione del relativo formulario di identificazione riportante tra l'altro le caratteristiche chimico-fisiche o da quanto previsto dal Sistema Telematico per la Tracciabilità dei rifiuti (SISTR) istituito con D.M. 17.12.2009 e s.m.i.;
- qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui la parte IV del Decreto legislativo. 152/06 e s.m.i. prevede un codice EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, il rifiuto potrà essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità". Tale operazione dovrà essere eseguita per ogni partita di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono da un ciclo

tecnologico ben definito (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale, ad esclusione dei sottoelencati rifiuti la cui non pericolosità deve essere verificata con le seguenti modalità:

- ✓ codice EER 100210 - “scaglie di laminazione”, deve essere verificato che il contenuto degli oli sia  $C > 12$  con limite di 5.000 mg/kg;
- ✓ codice EER 150104 “imballaggi metallici” deve essere accertata la presenza di residui di sostanze all’interno degli imballaggi stessi, valutandone la pericolosità attraverso l’acquisizione di dichiarazioni del produttore, etichettatura dell’imballaggio, o in carenza di tali elementi attraverso analisi chimica tesa a verificare la presenza di sostanze pericolose relativamente ai soli residui. In caso di assenza di residui pericolosi, il rifiuto potrà essere accettato all’impianto, qualora invece emerga la presenza di sostanze pericolose, il carico dovrà essere respinto al mittente in quanto trattasi di rifiuto pericoloso di cui al CER 150110\*;
- ✓ codice EER 160216 “componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215\*” deve essere effettuato un controllo visivo per verificare la presenza di componenti pericolosi;  
In caso di assenza di componenti pericolosi, il rifiuto potrà essere accettato all’impianto, qualora invece emerga la presenza di componenti pericolosi, il carico dovrà essere respinto al mittente in quanto trattasi di rifiuto pericoloso di cui al CER 160215\*;
- ✓ codici EER 170411 deve essere effettuato un controllo visivo per verificare:
  - l’assenza di cavi impregnati di olio, di catrame, di carbone o di altre sostanze pericolose;
  - l’assenza di eventuali perdite di sostanze estranee e di eventuali odori di solvente;In assenza di quanto sopra detto, il rifiuto potrà essere accettato all’impianto, qualora invece emerga la presenza di perdite o sostanze estranee, il carico dovrà essere respinto al mittente in quanto trattasi di rifiuto pericoloso di cui al EER 170410\*;
- verifica in riferimento al contenuto dei PoPS Regolamento 2004/850/CE e s.m.i, in relazione al ciclo da cui derivano. Le modalità di verifica per singolo EER devono essere indicate nel protocollo di gestione rifiuti;
- per i rifiuti ferrosi e non ferrosi, qualora si tratti di codici EER per i quali non è previsto il corrispondente codice a specchio pericoloso, le procedure di accettazione devono essere quelle previste dalla d.g.r. n. VIII/010222 del 28.09.2009, qui di seguito riportate

#### **2.1.a) QUALIFICA DEI FORNITORI**

L’impianto di trattamento provvede alla stesura di idonea procedura per la raccolta delle informazioni al fine della qualifica dei propri fornitori. Tale procedura deve contenere le indicazioni per:

- l’identificazione del fornitore (sia esso produttore, intermediario o commerciante);
- l’acquisizione documentale che attesti lo stato autorizzativo del fornitore se previsto dalla norma;
- la descrizione delle tipologie di rifiuto oggetto di possibile fornitura con relativi codici CER;
- le modalità di raccolta delle informazioni relative ai ritrovamenti di materiali non conformi così come indicati nel “Registro degli Eventi” e le azioni conseguenti.

Nel caso di provenienza estera, il trasporto di rifiuti di rottame metallico, in relazione alle loro caratteristiche di non pericolosità, avviene in lista verde e risulta soggetto agli obblighi generali di informazione imposti dall’art. 18 del Regolamento CE 1013/2006 e s.m.i.

Pertanto, tali rifiuti dovranno essere sempre accompagnati dal documento riportato in allegato VII al Regolamento stesso, opportunamente compilato e firmato da colui che organizza la spedizione e, alla fine, controfirmato dal ricevitore del rifiuto.

Al punto 12 del documento citato, il compilatore deve, tra l’altro, certificare di aver assunto gli obblighi contrattuali scritti con il destinatario.

I conferimenti di rifiuti rottami agli impianti di trattamento da parte di un fornitore devono avvenire soltanto in seguito alla avvenuta qualifica del fornitore.

#### **2.1.b) MODALITA’ DI ACCETTAZIONE E GESTIONE**

- *raccolta e trasporto*

Nel caso l'impianto di trattamento sia anche il soggetto autorizzato alla raccolta ed al trasporto il controllo del rifiuto viene effettuato preliminarmente presso il produttore/detentore.

Tale controllo deve verificare visivamente che il materiale sia "libero da" eventuale presenza di sostanze e/o materiali indesiderati non trattabili all'impianto e corrispondente al codice CER attribuito dal produttore.

Laddove il produttore abbia già predisposto il carico per il trasporto (es. rifiuto in containers o big bags) tale controllo dovrà verificare visivamente la parte visibile del mezzo.

Presso il produttore/detentore il soggetto autorizzato al trasporto verifica che il formulario di trasporto sia compilato come da normativa vigente e contenga tutte le informazioni previste dall'art. 193 del d.lgs.152/06 e s.m.i.

I mezzi in ingresso all'impianto di trattamento adibiti al trasporto dei rottami devono essere gestiti secondo la seguente procedura per ciascun mezzo:

- **controllo radiometrico**

Il controllo radiometrico viene effettuato sui carichi in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti nell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20 giugno 1997 e relativi allegati.

- **controllo visivo all'ingresso del mezzo**

Tale procedura si identifica come il primo livello di controllo e verifica visiva del rottame.

Ha la finalità di individuare la conformità del carico alle specifiche del codice CER. Tale prima verifica del tipo "passa - non passa" viene esercitata direttamente sul carico in ingresso, esclusivamente sulla superficie visibile del carico tal quale, prima delle operazioni di scarico.

Il criterio è quello di constatare una sostanziale corrispondenza del rifiuto caricato alle caratteristiche del codice CER attribuito dal produttore, ed in particolare verificare che tale materiale sia "libero da" sostanze e/o materiali indesiderati non trattabili dall'impianto.

Tale controllo deve verificare visivamente nell'ambito del protocollo di accettazione e gestione che il materiale sia "libero da" eventuale presenza di sostanze e/o materiali indesiderati tecnicamente non trattabili dall'impianto.

In caso di rinvenimento di tali materiali sulla parte visibile del carico, fatte salve eventuali inclusioni che si possono valutare come non intenzionali e inevitabili, il carico dovrà essere respinto e sul formulario dovrà essere barrata la voce "carico respinto". L'evento dovrà essere registrato sul "Registro degli eventi".

Nel caso in cui il carico superi il controllo visivo, esso può essere accettato dall'impianto ed avviato alle successive operazioni di gestione e controllo.

- **controllo visivo del carico**

Superati il controllo radiometrico ed il controllo visivo all'ingresso, il carico di rottame viene scaricato presso le aree individuate allo scopo in sede di autorizzazione. Durante le operazioni di scarico, il personale dell'impianto opportunamente formato verifica che il rifiuto sia "libero da" sostanze e/o materiali indesiderati tecnicamente non trattabili dall'impianto.

Il controllo allo scarico si identifica come il secondo livello di verifica visiva del rottame. Rappresenta il secondo momento in cui l'impianto è in grado di esercitare un controllo preventivo sul rottame. Tale momento si differenzia dal primo per il fatto che il rottame viene scaricato e quindi sostanze o materiali che erano all'interno del carico possono durante tale operazione affiorare dal cumulo di scarico ed essere più facilmente individuati e riconosciuti. In sostanza una ripetizione dell'attività del controllo all'ingresso che consente di migliorare l'efficienza del controllo visivo.

Circa le modalità di tale controllo, è evidente che si dovrà tenere conto delle diverse situazioni operative quali le modalità di scarico (mediante ribaltamento, a mezzo ragno o magneti, ecc.) nonché della tipologia e provenienza del rifiuto.

La separazione dei materiali tecnicamente non trattabili dall'impianto dovrà essere effettuata nel caso in cui gli elementi indesiderati siano evidenziati in forma palese e separata e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Le fasi di controllo visivo all'ingresso ed allo scarico costituiscono un filtro importante per la

verifica del rifiuto in ingresso all'impianto.

**Nota 1 - Da notare che il termine di "libero da" si differenzia dal termine "assenza di" in quanto non è inteso come preclusivo della possibile presenza non intenzionale e inevitabile di sostanze e/o materiali estranei derivante dal ciclo di vita del rifiuto.**

*In particolare si intende per:*

- *non intenzionale: è evidente che non è mai ammessa la possibilità di aggiungere, al rottame ferroso e non ferroso, altri rifiuti che in tale modo verrebbero smaltiti non correttamente, ed in quanto gli stessi si devono presentare come normalmente decadenti dal ciclo produttivo.*
- *inevitabile: la presenza di materiali che in ragione dei processi di produzione del rifiuto possono risultare normalmente adesi o dispersi nel rottame ferroso e non ferroso.*

Tali fasi non possono per altro garantire sempre e comunque che il rottame sia totalmente esente da materiali estranei, seppur in quantità giudicabili irrilevanti. Né del resto è ipotizzabile introdurre ulteriori controlli preventivi di natura analitica per le ben note difficoltà operative che rendono di fatto impraticabile tale attività.

In caso di verifica della non conformità delle caratteristiche del rifiuto (codice CER), si provvede a ricaricare il mezzo ed a respingere l'intero carico al produttore/detentore segnando sul formulario di trasporto del carico ricevuto che lo stesso è stato respinto (questa possibilità è percorribile qualora il mezzo di trasporto che ha effettuato la consegna del carico sia ancora presente nell'impianto di trattamento e le caratteristiche del materiale scaricato non siano tali da comportare con il trasporto un pericolo grave di incidente (esempio: munizioni inesplose, sorgenti radioattive, ecc.). Non è possibile respingere la sola frazione non conforme. Qualora non sia possibile respingere il carico, il rifiuto dovrà essere gestito conformemente alla normativa vigente.

#### **2.1.c) REGISTRAZIONE DEGLI EVENTI**

L'impianto deve registrare i casi relativi ai carichi respinti durante le fasi di controllo visivo all'ingresso e controllo visivo allo scarico. La registrazione degli eventi permette infatti di adottare azioni correttive nei confronti del fornitore/produttore e consente all'ente di controllo di monitorare la filiera e di intervenire sulla stessa.

In particolare, deve essere tenuta, una registrazione che contenga i seguenti dati minimi: data accertamento, identificativo del fornitore e del carico e motivazione della non conformità.

La registrazione dell'evento deve essere effettuata nel più breve tempo possibile.

I dati predetti dovranno essere tenuti a disposizione dell'autorità (enti di controllo) per 5 anni dalla data dell'accertamento.

- 2.2. fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTR) istituito con il D.M. 17.12.2009 e s.m.i., qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, allegando alla comunicazione anche fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.3. le analisi devono essere effettuate applicando metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
- 2.4. le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998 n. 36:
  - a) le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti/EOW/MPS devono essere adeguatamente contrassegnate con idonea cartellonistica al fine di rendere nota la natura dei rifiuti, delle MPS/EOW e dovranno inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio;
  - b) le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere pavimentate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti;
  - c) la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto o

l'inalazione;

- d) i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di idonei sistemi che ne impediscano la dispersione;
  - e) lo stoccaggio deve essere realizzato mantenendo la separazione dei rifiuti per codice EER; lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire all'interno delle aree indicate nella planimetria allegata e parte integrante del presente provvedimento, e secondo le modalità descritte al precedente punto 1.6;
- 2.5. i rifiuti decadenti dall'attività di recupero devono essere individuati tra i EER della famiglia 19.xx.xx.
- 2.6. tutti i rifiuti sottoposti alle operazioni di messa in riserva devono essere avviati al recupero entro sei mesi dalla presa in carico sul registro di carico e scarico;
- 2.7. il conferimento all'impianto di eventuali rifiuti polverulenti può avvenire esclusivamente in contenitori/containers chiusi e big bags e non possono essere effettuate operazioni di movimentazione, trattamento degli stessi.
- 2.8. la ditta deve tenere in impianto ed a disposizione degli organi di controllo le specifiche UNI alle quali fa riferimento ai fini della classificazione del rifiuto come MpS;
- 2.9. i rottami di ferro e acciaio e i rottami di alluminio, inclusi i rottami delle leghe di alluminio, ottenuti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti, ai fini della classificazione come End of Waste, devono soddisfare i criteri previsti dal regolamento (UE) 333/2011. In mancanza di tale conformazione, i predetti rottami sono da qualificarsi rifiuto ad ogni effetto, atteso che la perdita di tale qualifica, per assumere invece quella di prodotti, può avvenire solo con la completa e continuativa osservanza delle previsioni di cui al Regolamento UE;
- 2.10. i rottami di rame e relative leghe, ottenuti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti, ai fini della classificazione come End of Waste, devono soddisfare i criteri previsti dal regolamento (UE) 715/2013. In mancanza di tale conformazione, i predetti rottami sono da qualificarsi rifiuto ad ogni effetto, atteso che la perdita di tale qualifica, per assumere invece quella di prodotti, può avvenire solo con la completa e continuativa osservanza delle previsioni di cui al Regolamento UE;
- 2.11. restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, i sottoprodotti, le materie prime, le materie prime secondarie e le EoW ottenuti dal ciclo produttivo e/o dalle attività di recupero che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di post consumo o di produzione.
- 2.12. dove essere effettuata la pulizia periodica della pavimentazione con moto scopa o sistemi equivalenti;
- 2.13. il deposito delle EoW/MpS in ingresso deve essere effettuato in area debitamente contrassegnata da apposita cartellonistica e separatamente dalle aree utilizzate per il deposito dei rifiuti e delle EoW/MpS ottenute dal trattamento degli stessi, garantendo la tracciabilità di tali materiali.
- 2.14. la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, osservando le seguenti modalità:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività del singolo e degli addetti;
  - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori od odori;
  - devono essere salvaguardate la flora, la fauna e deve essere evitato ogni degrado ambientale e del paesaggio;
- 2.15. Piani
- Piano di ripristino e recupero ambientale  
Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

Prima della fase di chiusura dell'impianto il titolare deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare all'Autorità Competente, all'ARPA competente per territorio ed ai Comuni interessati un piano di dismissione del sito, che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo (Provincia) è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

- Piano di emergenza.

- 2.1. Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.